

FORMEZ PA

**La gestione della politica di prevenzione della
corruzione e le regole sulla incompatibilità e
inconferibilità nella PA: il d.lgs. 39/2013**

Roma, 7 aprile 2014

Dott. Valerio Sarcone

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Le misure previste dalla legge n. 190/2012 in materia di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi

Art. 1, comma 18

Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

Art. 1, comma 41 (introduce l'art. 6-bis alla legge n. 241/1990)

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Le incompatibilità nell'affidamento di incarichi extra-istituzionali

Art. 1, comma 42

(VEDI DOPO)

Il divieto di “revolving doors”

Art. 1, comma 42, lett. l), che introduce il comma 16-ter all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, **nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego**, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Le esigenze del divieto di “revolving doors”

- evitare che prospettive di guadagni futuri possano incidere sulla qualità lavorativa e sull'imparzialità del dipendente;
- il divieto vige per tutti coloro i quali abbiano intrattenuto un rapporto lavorativo con le PP.AA. (anche dirigente con incarico esterno).

Cosa deve fare l'amministrazione:

- deve inserire un'apposita clausola nel contratto di assunzione dei dipendenti che vieta quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- deve inserire apposite clausole nei contratti stipulati con i privati, dalle quali si evinca che alle dipendenti di essi non operano soggetti che contravvengono all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, art. 21

Profilo soggettivo

- Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Le conseguenze del divieto di “revolving doors”

CONSEGUENZE SULL'ATTO

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

CONSEGUENZE SUI SOGGETTI

I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Le incompatibilità nella formazione delle commissioni

Art. 1, comma 46, che introduce l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 165/2001

È fatto divieto per chi è stato condannato per delitti contro la PA (c.p., Capo I, Titolo II, Libro II) di:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

La delibera CIVIT (ANAC) n. 14/2013

- La prescrizione di un reato intervenuta ai sensi dell'art. 529 c.p.p. non può essere considerata sentenza di condanna.
- Non ricorrono le condizioni per l'applicazioni dell'art. 1, comma 46 della legge n. 190/2012.
- Peraltro, precedenti condanne, venute meno per intervenuta prescrizione, possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'opportunità dell'affidamento di particolari compiti e funzioni, non contrastando, suddetta valutazione, con il principio costituzionale di presunzione di innocenza, ma andando a costituire elemento di necessaria valutazione che l'amministrazione deve tenere in debita considerazione nella formazione della volontà per l'affidamento di incarichi.

Le incompatibilità nella formazione delle commissioni

Cosa deve fare l'amministrazione:

- in questo caso è più corretto parlare di inconferibilità dell'incarico più che di incompatibilità o, meglio, di incompatibilità assoluta;
- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso deve verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui intendono conferire incarichi;
- l'accertamento può essere eseguito anche per mezzo della ricezione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (v. art. 20, d.lgs. n. 39/2013).

Le incompatibilità nella formazione delle commissioni

Cosa deve fare l'amministrazione in caso di verifica positiva delle cause di incompatibilità:

- deve astenersi dal conferire l'incarico o dal dare corso all'assegnazione del dipendente interessato;
- deve disporre l'incarico o l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

La disciplina in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e incarichi di responsabilità amministrativa di vertice delle PA

Art. 1, commi 49-50 (delega per adozione d.lgs. n. 39/2013)

La disciplina delle incandidabilità per le diverse cariche politiche, centrali e locali

Art. 1, commi 63-64 (delega per adozione d.lgs. n. 235/2012)

La disciplina degli incarichi extra-istituzionali a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato

Art. 1, comma 67 (delega non esercitata)

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Profilo soggettivo

Si applica agli incarichi conferiti nelle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli **enti pubblici**, nonché negli **enti di diritto privato in controllo pubblico**.

P.S. Negli enti locali al conferimento di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato.

Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Profilo soggettivo

- Per **enti pubblici**, vanno intesi gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.
- Per **enti di diritto privato in controllo pubblico**, vanno intesi le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Profilo soggettivo

- Per **enti di diritto privato regolati o finanziati**, vanno intesi le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Profilo oggettivo – Dal decreto sono disciplinati:

- **incarichi amministrativi di vertice**, ovvero gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Profilo oggettivo – Dal decreto sono disciplinati:

- **incarichi dirigenziali interni**, ovvero gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Profilo oggettivo – Dal decreto sono disciplinati

- **incarichi dirigenziali esterni**, ovvero gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- **incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico**, ovvero gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Profilo oggettivo – Dal decreto sono disciplinati

- **incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati**, ovvero le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente.

Devono, invece, intendersi «**componenti di organi di indirizzo politico**», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Profilo oggettivo – Dal decreto sono disciplinati

Il “problema” delle holding

- Parte della dottrina (Nobile) ha sollevato dubbi interpretativi sulle incompatibilità/inconferibilità di incarichi in seno a società controllate da società pubbliche “holding”. In tal caso non vi sarebbe, infatti, un vero e proprio controllo “diretto” di un’amministrazione pubblica sull’ente di diritto privato, ma solo “mediato” per conto, appunto della società holding.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Cosa disciplina il decreto

Le ipotesi di **inconferibilità** e **incompatibilità** di incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo pubblico

in particolar modo

- per i soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
 - Per chi è stato o è titolare di cariche politiche

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Cosa si intende per inconferibilità

La preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

- È una condizione non risolvibile di contrasto tra diverse situazioni o status.
- A differenza dell'incompatibilità, la causa di inconferibilità non può essere rimossa, ma rimane un dato di fatto.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Cosa si intende per incompatibilità

L'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

- È una condizione risolvibile di contrasto tra diverse situazioni lavorative.
- A differenza dell'inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Le cause di inconferibilità di incarichi:

- Condanna per delitti contro la pubblica amministrazione
- Svolgimento di incarichi o cariche in enti privati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico
- Svolgimento in proprio di attività professionali se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico
- Svolgimento di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali)
- Componenti di organo politico di livello regionale e locale

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Le cause di inconferibilità di incarichi nelle ASL:

- Soggetti eletti in competizioni elettorali in collegi nei quali viene ad essi proposto incarico di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali.

La delibera CIVIT n. 58/2013

La Commissione ritiene applicabile il d.lgs. n. 39/2013 a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Le cause di inconferibilità di incarichi nelle ASL:

La delibera CIVIT n. 58/2013

Nell'espressione "Aziende Sanitarie Locali", si intendono ricomprese tutte le strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza e le aziende pubbliche di servizi alla persona.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Le cause di inconferibilità di incarichi nelle ASL:

La delibera CIVIT n. 58/2013

La nuova disciplina è di immediata applicazione e cioè che gli incarichi e le cariche disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013 comportano l'espletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo (quali, ad esempio, atti di gestione finanziaria, atti di amministrazione e gestione del personale, ecc.) e, trattandosi di un rapporto di durata, dunque, il fatto che l'origine dell'incarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione di contrasto con la norma, seppur sopravvenuta a causa del mutamento della normativa.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Le cause di inconferibilità di incarichi nelle ASL:

La delibera CIVIT n. 58/2013

Le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 si applicano anche ai dirigenti sanitari che possono avere responsabilità di amministrazione e gestione e non solo responsabilità professionale (art. 15 del d.lgs. n. 502/1992), mentre non trova applicazione al personale medico c.d. di staff che non esercita tipiche funzioni dirigenziali (come nel caso di sole funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica).

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Le cause di inconferibilità di incarichi nelle ASL:

La delibera CIVIT n. 58/2013

Per i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse deve concludersi per la applicabilità della disciplina in esame. Per i dirigenti che dirigono strutture semplici inserite in strutture complesse la disciplina non è applicabile tranne il caso in cui, tenuto conto delle norme regolamentari e degli atti aziendali (art. 3, co. 1 bis e art. 15, d.lgs. n. 502/1992), al dirigente di struttura semplice sia riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale e amministrativa.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Cosa si intende per incompatibilità

L'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

- È una condizione risolvibile di contrasto tra diverse situazioni lavorative.
- A differenza dell'inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Le cause di incompatibilità di incarichi:

- Tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali
- Tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali
- Tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- Tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Le cause di incompatibilità di incarichi (segue):

- Tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- Tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

La nota ANCI del 16.5.2013 Il contrasto tra l'art. 4, commi 4, 5 e 6 del d.l. n. 95/2012 e l'art. 9 del d.lgs. n. 39/2013

Comma 4. Nelle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato i consigli di amministrazione devono essere composti da **non più di tre membri** così scelti

✓ due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta
oppure

✓ due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

La nota ANCI del 16.5.2013 Il contrasto tra l'art. 4, commi 4, 5 e 6 del d.l. n. 95/2012 e l'art. 9 del d.lgs. n. 39/2013

- ✓ Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.
- I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.
- E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

La nota ANCI del 16.5.2013 Il contrasto tra l'art. 4, commi 4, 5 e 6 del d.l. n. 95/2012 e l'art. 9 del d.lgs. n. 39/2013

Comma 5. I consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

Composizione di tre membri

Vedi composizione comma 4

Composizione di cinque membri

- almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta;

oppure (vedi slide successiva)

La nota ANCI del 16.5.2013 Il contrasto tra l'art. 4, commi 4, 5 e 6 del d.l. n. 95/2012 e l'art. 9 del d.lgs. n. 39/2013

oppure (segue da slide precedente)

- almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta.

In tale caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (art. 9, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi :

- vertice nelle pubbliche amministrazioni;
- dirigenziali che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico;

con:

- l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (art. 9, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi :

- vertice nelle pubbliche amministrazioni;
- dirigenziali (qualsiasi);
- amministratore negli enti pubblici;
- presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

con:

- lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di:

- componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico;
- presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

La nota ANCI del 16.5.2013 Il contrasto tra l'art. 4, commi 4, 5 e 6 del d.l. n. 95/2012 e l'art. 9 del d.lgs. n. 39/2013

- Non è possibile, alla luce di tale previsione, nominare dirigenti da parte degli enti locali nelle società partecipate.
- Non può risolversi il contrasto con la nomina di un amministratore unico perché ciò comporterebbe un'indebita compressione dell'autonomia di scelta dei modelli gestionali societari.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi:

- a) amministrativi di vertice della regione;
- b) dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;

a coloro che nei due anni precedenti siano stati:

- componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico;
- componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi:

- a) amministrativi di vertice della regione;
- b) dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;

a coloro che nei due anni precedenti siano stati:

- presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno delle predette tipologie di enti locali

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi:

- a) di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

a coloro che nei due anni precedenti siano stati:

- componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico;

a coloro che nell'anno precedente:

- abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico;
- siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Precisazione

Le inconferibilità di cui all'art. 7 non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

La nota ANCI del 16.5.2013 Incongruenza dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013

- La norma non sembra permettere a presidente ed amministratori delegati uscenti di società partecipate di essere riconfermati nei rispettivi consigli (comunali, provinciali, regionali), anche se hanno conseguito buoni risultati di gestione nelle società in cui hanno operato e che, magari, necessitano di una certa continuità di gestione al fine di proseguire importanti operazioni societarie.
- Ciò, secondo l'ANCI, comporterebbe un'indebita compressione della libertà statutaria della società prevista dall'art. 2385 c.c.
- Sembrerebbe doversi ritenere, dunque che, alla scadenza, si possano solo rinnovare le cariche all'interno della stessa società, se previsto negli statuti, ma non di ricoprire gli incarichi di presidente o AD in società diverse, controllate dai medesimi enti.

La delibera CIVIT (ANAC) n. 47/2013

- Nel caso dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, i due nominandi membri del consiglio di amministrazione possono essere funzionari oppure anche essere dirigenti, purché non investiti della carica di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato.
- L'incompatibilità è limitata alle cariche di presidente e amministratore delegato; ed è da ritenere che il generico riferimento a "presidente" debba essere integrato con la previsione della titolarità di "deleghe gestionali dirette" (ai sensi della lettera e) dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013), come si può desumere, del resto, dall'abbinamento della carica di presidente con quella di amministratore delegato.

La delibera CIVIT (ANAC) n. 47/2013

- Sul piano della ricostruzione del sistema, alla Commissione sembra evidente che la carica di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato.
- **Obiezione**
Nei giudizi di responsabilità contabile di competenza della Corte dei conti, l'Assemblea sociale, a monte del Consiglio di amministrazione, viene considerato il “massimo organo di indirizzo politico e gestionale della società (U. Montella, in LexItalia n. 9/2008).

La delibera CIVIT (ANAC) n. 47/2013

- segue ... **Obiezione**

Nel suo ambito particolare ruolo riveste il rappresentante del socio pubblico, il quale, per tutte le società con partecipazione maggioritaria o tale da garantire il controllo, è colui che è in grado di fare la politica della società indirizzandone l'azione (U. Montella, in LexItalia n. 9/2008).

La delibera CIVIT (ANAC) n. 48/2013

- La Commissione, al riguardo, ritiene che l'art. 7 possa essere interpretato nel senso che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell'incarico già ricoperto.
- Quella in esame è una disciplina del potere di nomina e non una disciplina della durata delle cariche negli enti pubblici o privati. La sua *ratio* consiste nell'evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un'altra carica, non nell'escludere che un amministratore meritevole possa essere confermato. Se il legislatore avesse voluto escludere un secondo mandato, lo avrebbe detto espressamente.

La delibera CIVIT (ANAC) n. 48/2013

- La circostanza che il divieto operi per la durata di due anni (o un anno) dalla cessazione della carica (o dell'incarico) può trovare la sua giustificazione nel caso di nomina o di conferimento dell'incarico di presidente o di amministratore delegato presso un diverso ente, ma non nel caso di conferma, perché è evidente che la sostituzione nei detti incarichi alla scadenza del precedente mandato impedirebbe la reiterazione della nomina del presidente, o amministratore delegato, che abbia ben svolto il proprio compito, per un periodo maggiore di quello previsto dalla norma in esame.

Ma allora, quale valore legale hanno le delibere della CIVIT (ANAC)

- La CIVIT, autorità nazionale anticorruzione, esprime pareri sulla interpretazione delle norme contenute nel d.lgs. n. 39/2013 (art. 16, comma 3).
- Può un soggetto essere sanzionato pur avendo agito in ottemperanza alle delibere della CIVIT?
- Può un soggetto richiamarsi alle delibere della CIVIT per dimostrare la sua non colpevolezza nell'applicazione delle norme sulle inconferibilità/incompatibilità di incarichi (tipo causa di giustificazione per danno erariale)?

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, art. 22

- Le disposizioni del decreto n. 39/2013 recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico (salvo quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215).
- Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Costituzione

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

54. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Costituzione

97. [Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico]. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

L'assenza di una disciplina transitoria dettagliata

- Nel d.lgs. n. 39/2013 manca una dettagliata disciplina transitoria.
- Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
- Decorso inutilmente tale termine trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131

Ipotesi di applicazione del d.lgs. n. 39 in via transitoria nei casi di incompatibilità

- *Tempus regit actum*. La causa di incompatibilità non può addursi ad incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto (5 maggio). In tal caso si dovrebbe attendere la scadenza «naturale» dell'incarico salvo poi assoggettare l'eventuale rinnovo alla disciplina del decreto n. 39.
- Secondo l'art. 19 del d.lgs. n. 39/2013 Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ipotesi di applicazione del d.lgs. n. 39 in via transitoria nei casi di incompatibilità

- È possibile pensare che la causa di incompatibilità insorga con l'entrata in vigore del decreto?
- Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa «l'applicabilità dello *ius superveniens* [diritto sopravvenuto] presuppone che il procedimento sia ancora in itinere», a nulla rilevando che il provvedimento amministrativo sia produttivo di effetti al momento dell'entrata in vigore della norma sopravvenuta (cfr. Cons. St., n. 5316/2005).
- Dovrebbero, dunque, pienamente legittimi e idonei a produrre i propri effetti giuridici, fino a naturale scadenza, sia gli incarichi dirigenziali che le cariche politiche ricoperte presso regioni ed enti locali ricoperti prima dell'entrata in vigore del decreto n. 39.

Ipotesi di applicazione del d.lgs. n. 39 in via transitoria nei casi di incompatibilità

- Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, una ipotesi successiva di invalidità dei provvedimenti amministrativi consolidati sarebbe individuabile in presenza di leggi retroattive che dispongono ora per allora (Cons. St., n. 6361/2003).
- Una norma che disponga l'irretroattività della propria applicazione dovrebbe, peraltro, essere suffragata da un'adeguata giustificazione che salvaguardi il rispetto del principio di ragionevolezza delle leggi.
- La caducazione delle cariche politiche consolidate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013 potrebbe, peraltro, ledere i diritti di elettorato passivo e attivo riconosciuti dalla Costituzione.

Delibera CIVIT n. 46/2013 – Efficacia nel tempo del d.lgs. n. 39/2013

- Il problema dell'applicabilità delle disposizioni in esame si pone, comunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, e non della legge n. 190/2012.
- Il d.lgs. n. 39/2013 non pone alcun problema di retroattività e, conseguentemente, di violazione dell'invocato principio *tempus regit actum*. Le norme del decreto - in particolare, gli artt. da 4 a 8 - non incidono sulla validità del preesistente atto di conferimento degli incarichi, mentre ben può la legge sopravvenuta disciplinare ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche con il conseguente obbligo di eliminare la situazione divenuta *contra legem* attraverso apposita procedura.

Delibera CIVIT n. 46/2013 – Efficacia nel tempo del d.lgs. n. 39/2013

- Gli incarichi e le cariche presi in esame dalla nuova disciplina sul punto, infatti, comportano l'espletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo (quali, ad esempio, atti di gestione finanziaria, atti di amministrazione e gestione del personale, ecc.).
- Trattandosi di un "rapporto di durata", dunque, il fatto che l'origine dell'incarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione di contrasto con la norma, seppur sopravvenuta.

Delibera CIVIT n. 46/2013 – Efficacia nel tempo del d.lgs. n. 39/2013

- Deve concludersi, pertanto, nel senso che la nuova disciplina è di immediata applicazione. Ne deriva che non è in questione l'applicazione del principio della irretroattività della legge, quanto piuttosto l'eventuale differimento dell'efficacia delle norme sulla incompatibilità, che avrebbe richiesto una possibile ma necessariamente espressa previsione da parte del legislatore. Ma ciò non è avvenuto.
- A conferma della soluzione ora esposta si deve rilevare come già nella legge delega sia prevista l'applicabilità delle disposizioni in tema di incompatibilità anche ad ipotesi di incarichi preesistenti.

Delibera CIVIT n. 46/2013 – Efficacia nel tempo del d.lgs. n. 39/2013

- La soluzione adottata dal legislatore secondo l'interpretazione ora prospettata non contrasta, d'altra parte, con il richiamato principio della tutela dell'affidamento. Si deve rilevare, infatti, che tale soluzione si ispira chiaramente a principi di ragionevolezza, perché il protrarsi di situazioni di incompatibilità oggettivamente in contrasto con la nuova disciplina finirebbe col differire nel tempo la sua efficacia e, quindi, il perseguimento della finalità di prevenzione della corruzione che il legislatore ha attribuito alla disciplina in esame, e creerebbe una disparità di trattamento tra i dirigenti a cui è stato conferito l'incarico prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013 e i dirigenti a cui è stato conferito successivamente.

Delibera CIVIT n. 46/2013 – Efficacia nel tempo del d.lgs. n. 39/2013

- Si può concludere osservando come sul piano sistematico l'interpretazione ora esposta ben si coordina con la disciplina dell'immediata applicabilità espressamente prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 in tema di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione richiamata nella nota.

L'art. 29-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

- In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.

L'art. 29-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

CONSEGUENZE

- Gli incarichi e i contratti sottoscritti prima del 4 maggio 2013 non sono soggetti alle cause di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.
- L'interpretazione riguardo l'applicazione temporale del d.lgs. n. 39/2013 fornita dalla CIVIT con la delibera n. 46/2013 è, sostanzialmente, confutata.
- Il regime delle inconferibilità è, invece, direttamente applicabile agli incarichi sottoscritti anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013.

L'intesa in Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013 rep. atti n. 79/CU

- L'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti il segretario comunale o provinciale che sia individuato come responsabile della prevenzione è contestata dal sindaco o dal presidente della provincia, anche a seguito di segnalazione, salve diverse previsioni regolamentari adottate dall'Ente.
- Le situazioni di inconferibilità e incompatibilità sono contestate dal responsabile della prevenzione dell'ente che ha conferito l'incarico dirigenziale.

L'intesa in Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013 rep. atti n. 79/CU

- Il collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di superare l'incompatibilità.
- La dichiarazione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 deve essere resa annualmente nel termine stabilito da ciascun ente, fatto salvo l'obbligo di renderla tempestivamente all'insorgere di una causa di incompatibilità.
- Le misure dettate dal d.lgs. n. 39/2013 riguardo alle ASL si applicano anche alle aziende ospedaliere.
- L'art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013 si applica anche ai direttori dei servizi socio-sanitari.

Delibera CIVIT n. 57/2013 – Applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 ai comuni con meno di 15.000 abitanti

- Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 7, commi 1 e 2 lett. a) e d); art. 8, comma 5; art. 11, comma 2 lett. b); comma 3 lett. b) e c); art. 12 comma 3 lett. b) comma 4 lett. b) e c); art. 13 commi 2 lett. b) e c) e 3; art. 14, comma 2 lett b) e c) del decreto n. 39/2013) trovano applicazione - secondo l' espressa previsione del decreto legislativo - soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione.
- Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli artt. 3, 4 e 9 del citato decreto legislativo n. 39/2013 trovano generale applicazione.

Ruolo e poteri del responsabile anticorruzione (art. 15)

- Il responsabile anticorruzione assicura che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
- Contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
- Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli artt. 3, 4 e 9 del citato decreto legislativo n. 39/2013 trovano generale applicazione.

Ruolo e poteri del responsabile anticorruzione (art. 15)

- Segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il provvedimento di revoca dell'incarico del responsabile (art. 15)

- Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Attività di vigilanza e poteri della CIVIT (art. 16)

- La CIVIT vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
- A seguito di segnalazione della PCM – Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

Attività di vigilanza e poteri della CIVIT (art. 16)

- La CIVIT esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità.
- Le delibere adottate dalla CIVIT possono, dunque, essere utilmente assunte quale parametro volto alla corretta applicazione delle norme dettate dal d.lgs. n. 39 (vedi delibere CIVIT 14, 46, 47, 48, 57 e 58 del 2013).
- Peraltro, con la riformulazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, ad opera dell'art. 54-ter del d.l. n. 69/2013, le delibere CIVIT sembrano essere comunque subordinate alle direttive e circolari ministeriali in materia.

**DETTAGLIO DELLE
IPOTESI DI INCONFERIBILITA'
EX D.LGS. N. 39/2013**

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi per condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

Ai soggetti condannati per **reati contro la pubblica amministrazione** (capo I, titolo II, libro II c.p., non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

- per i reati di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 97/2001 (articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-ter , *319-quater* e 320 del codice penale e articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 – reati propri della Guardia di Finanza)
 - **Permanente:** nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo a seguito di una condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
 - **Temporanea:** stessa durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
 - **5 anni:** gli altri casi (no interdizione, no interruzione del lavoro per motivi disciplinari).

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

- reati di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 97/2001 (articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-ter , *319-quater* e 320 del codice penale:
 - Peculato
 - Concussione
 - Corruzione per l'esercizio della funzione
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
 - Corruzione in atti giudiziari
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

- per gli reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale:
 - **Permanente:** nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo a seguito di una condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
 - **Temporanea:** stessa durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
 - **Doppio della pena inflitta, massimo 5 anni:** per gli altri casi (no interdizione, no interruzione del lavoro per motivi disciplinari).

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

Precisazioni

- Al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione (esclusi uffici di amministrazione e gestione, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo).
- Nel caso di indisponibilità di incarichi il dirigente viene collocato fuori ruolo senza incarico.

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

Precisazioni

- La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
- Il contratto relativo all'incarico attribuito a soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico è sospeso nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati prima citati.
- Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico.
- La sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità.
- All'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico.
- La sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. «patteggiamento»), è equiparata alla sentenza di condanna.

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

Il c.d. “patteggiamento” (Cons. Stato, Sez. V, 22-05-2013, n. 2781)

Per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli art. 444 e 445 c.p.p., non si prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ritiene ricorrano le condizioni per il proscioglimento; cioè perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, ovvero perché il fatto non costituisce reato.

Inconferibilità – durata (art. 3, d.lgs. n. 39/2013)

Il c.d. “patteggiamento” (Cons. Stato, Sez. V, 22-05-2013, n. 2781)

Se è vero che, ai fini del giudizio disciplinare, il "patteggiamento" non è da solo sufficiente per affermare la responsabilità dell'incolpato, è pure vero che è possibile fare riferimento anche alla condanna patteggiata, per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi in sede di procedimento penale, i quali appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente; ciò, tuttavia, in base ad un ragionevole apprezzamento pure delle altre risultanze del procedimento.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati (art. 4, d.lgs. n. 39/2013)

Ai soggetti che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati (art. 5, d.lgs. n. 39/2013)

Ai soggetti che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, non possono essere conferiti gli incarichi, nelle aziende sanitarie locali, di:

- a) direttore generale;
- b) direttore sanitario;
- c) direttore amministrativo.

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale (art. 6, d.lgs. n. 39/2013)

- Ai membri del Governo nazionale ed ai Commissari straordinari del Governo si applicano i divieti di cui alla legge n. 215/2004.
- Su tali forme di inconferibilità vigilano l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali
(art. 8, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi nelle ASL di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo;

a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati:

- candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio di una ASL.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali (art. 8, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi nelle ASL di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo;

a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale;
- Parlamentare.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali (art. 8, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi nelle ASL di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo;

a coloro che nei tre anni precedenti siano stati:

- componenti della giunta o del consiglio della regione interessata;
- amministratori di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali (art. 8, d.lgs. n. 39/2013)

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Non possono essere attribuiti gli incarichi nelle ASL di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo;

a coloro che nei due anni precedenti siano stati:

- componenti della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

**DETTAGLIO DELLE
IPOTESI DI INCOMPATIBILITA'
EX D.LGS. N. 39/2013**

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali (art. 10, d.lgs. n. 39/2013)

Nelle ASL, sono incompatibili gli incarichi :

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo;

con:

- gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali (art. 10, d.lgs. n. 39/2013)

Precisazione

L'incompatibilità sussiste anche quando gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nell'art. 10 siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
(art. 11, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

con la carica di:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro o Vice Ministro;
- sottosegretario di Stato;
- commissario straordinario del Governo ex art. 11 legge n. 400/1988;
- Parlamentare.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
(art. 11, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

con la carica di (segue):

- componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro, Vice Ministro;
- sottosegretario di Stato;
- commissario straordinario del Governo ex art. 11 legge n. 400/1988;
- Parlamentare.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della regione;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 13, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

con la carica di:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro, Vice Ministro;
- sottosegretario di Stato;
- commissario straordinario del Governo ex art. 11 legge n. 400/1988;
- Parlamentare.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 13, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi:

- presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, gli incarichi di:

- presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale ;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 13, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali;

con la carica di:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro, Vice Ministro;
- sottosegretario di Stato;
- commissario straordinario del Governo ex legge n. 400/1988;
- amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale;
- parlamentare.

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 13, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali;

con la carica di:

- componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

Il regime delle inconferibilità/incompatibilità di incarichi istituzionali e dirigenziali

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 13, d.lgs. n. 39/2013)

Sono incompatibili gli incarichi di:

- direttore generale;
- direttore sanitario;
- direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali;

con la carica di:

- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.